



# COMUNE DI PALMI

## Città Metropolitana di Reggio Calabria

**Oggetto:** Chiarimenti interpretativi sui divieti previsti dall'Ordinanza n. 31/2025 relativa agli eventi natalizi 2025/2026

---oOo---

Il Responsabile del procedimento relativo all'Ordinanza contingibile e urgente n. 31 del 17 dicembre 2025, ritiene necessario fornire i seguenti chiarimenti interpretativi per garantire la corretta applicazione delle disposizioni ivi contenute.

### **FINALITÀ DEL PROVVEDIMENTO**

L'Ordinanza n. 31/2025 è stata adottata, di concerto con l'Autorità di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con la specifica finalità di prevenire atti che possano ledere il decoro urbano nonché arrecare danni a cose ed offesa o molestia alle persone, di preservare l'incolumità dei partecipanti agli eventi natalizi programmati e di permettere un ordinato e civile svolgimento delle manifestazioni in programma.

Come evidenziato dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, le ordinanze contingibili e urgenti in materia di sicurezza urbana e tutela della tranquillità pubblica costituiscono strumenti di prevenzione volti a fronteggiare situazioni di potenziale pericolo per l'incolumità pubblica, particolarmente in occasione di eventi che richiamano un gran numero di persone.

La corretta interpretazione delle disposizioni contenute nell'Ordinanza deve essere orientata dal principio generale di inibire, in genere, l'asporto sotto qualsiasi forma di bottiglie e bicchieri di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale, lattine o altri contenitori potenzialmente pericolosi, nonché l'introduzione di detti oggetti nelle aree delle manifestazioni.

Tale approccio interpretativo trova fondamento nell'esperienza consolidata di eventi analoghi, che ha evidenziato come la presenza di contenitori in vetro o metallici possa costituire elemento di pericolo per la pubblica sicurezza se utilizzati quali strumenti impropri per ledere, in caso di risse o quali oggetti contundenti idonei ad offendere e danneggiare, particolarmente se frammentati.

### **CHIARIMENTO SULLA SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE**

Con particolare riferimento al punto dell'Ordinanza che dispone il *"divieto di somministrazione ed il consumo di bevande alcoliche con gradazione superiore ai 5° dalle ore 20:00 alle ore 24:00 nei giorni 26 e 27 dicembre e dalle ore 20:00 del 31 dicembre 2025 alle ore 06:00 del 01 gennaio 2026"*, si precisa che tale disposizione deve essere ricondotta al concetto di asporto, ovvero deve intendersi riferita alle bevande *"se non consumate all'interno del locale e degli spazi in sua concessione"*.

La presente precisazione si è resa necessaria in quanto, evidentemente, un refuso nella redazione originaria dell'Ordinanza ne ha alterato il senso, generando possibili incertezze

interpretative. La ratio del provvedimento, infatti, è quella di limitare la circolazione e il consumo di bevande alcoliche negli spazi pubblici durante gli eventi, non di impedire la normale attività di somministrazione all'interno degli esercizi autorizzati e nelle loro pertinenze regolarmente concesse.

**Per quanto concerne le bevande alcoliche, tra l'altro, resta ovviamente fermo il divieto generale di somministrazione di alcolici ai minori e ai soggetti in evidente stato di alterazione, con le relative responsabilità penali previste dalla normativa vigente.**

In particolare, si richiama l'attenzione degli esercenti sul rigoroso rispetto delle disposizioni di cui all'art. 689 del Codice Penale, che punisce con l'arresto fino a un anno l'esercente che somministra bevande alcoliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità. La norma prevede inoltre che "se dal fatto deriva l'ubriachezza, la pena è aumentata" e che "la condanna importa la sospensione dall'esercizio". Analogamente, l'art. 691 del Codice Penale sanziona con l'arresto da tre mesi a un anno chiunque somministra bevande alcoliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza, prevedendo anche in questo caso la sospensione dall'esercizio.

La responsabilità penale dell'esercente sussiste anche quando la somministrazione sia materialmente effettuata dai dipendenti, dovendo il gestore vigilare affinché i propri dipendenti svolgano diligentemente i loro compiti ed osservino scrupolosamente le indicazioni impartite in ordine all'accertamento dell'effettiva età del consumatore.

La violazione di tali disposizioni comporta, oltre alle sanzioni penali sopra richiamate, anche l'applicazione di sanzioni amministrative e la possibile adozione di misure interdittive da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza ai sensi dell'art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Le misure adottate con la presente Ordinanza sono state calibrate per essere strettamente funzionali agli obiettivi di sicurezza perseguiti, limitando al minimo indispensabile le restrizioni all'attività economica degli operatori.

## **AMBITO DI APPLICAZIONE TEMPORALE E TERRITORIALE**

I divieti si applicano esclusivamente nelle aree interessate dagli eventi natalizi, con particolare riferimento agli eventi musicali del 26, 27, 31 dicembre 2025 e 1° gennaio 2026, nelle zone specificamente individuate (Corso Garibaldi, Piazza Libertà, Piazza 1° Maggio, Piazza Amendola, Piazza Cavour e comunque in tutto il centro storico), nella fascia oraria dalle ore 20:00 alle ore 06:00.

La delimitazione spazio-temporale delle misure restrittive risponde al principio di temporaneità che deve caratterizzare le ordinanze contingibili e urgenti, come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa consolidata.

Il presente comunicato di chiarimento ha valore meramente interpretativo delle disposizioni contenute nell'Ordinanza n. 31/2025 e non modifica né integra il contenuto dispositivo della stessa.



**Il Responsabile del Procedimento  
Comandante della Polizia Locale**

*Dott. Francesco Managò*

*Il presente documento è stato redatto con sistemi informatici meccanizzati, la firma autografa del rappresentante dell'Ufficio che lo ha redatto è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3 Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. Documento trasmesso con sistemi informatici/telematici ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. Originale trattenuto agli atti di questo Ufficio.*